

DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2021

44/2021/R/EEL

MECCANISMO PREMIALE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE PREVISIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SISTEMA ELETTRICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2196

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1145^a riunione del 9 febbraio 2021

VISTI:

- la Direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione del 14 aprile 2016 (di seguito: Regolamento *RfG*);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 384/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 539/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2019/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 324/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 324/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 446/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 446/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 211/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 211/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 475/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 475/2020/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 29 novembre 2018 (di seguito: comunicazione 29 novembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Emergency & Restoration* definisce le modalità di funzionamento del sistema elettrico in condizioni di emergenza e ripristino valide per tutti i paesi membri dell’Unione Europea; a tale scopo il Regolamento riporta le principali previsioni a cui devono conformarsi i gestori delle reti di trasmissione (TSO), le imprese distributrici e gli utenti della rete, rinviando a ciascuno Stato membro il dettaglio dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico, la definizione dei termini e condizioni per la fornitura dei servizi di difesa e ripristino e l’esplicitazione dei criteri per la sospensione delle attività di mercato e per il relativo *settlement*;
- le proposte di dettaglio di cui al punto precedente sono predisposte da ciascun TSO, sottoposte a pubblica consultazione e inviate per l’approvazione da parte dell’autorità competente a livello nazionale: per l’Italia la competenza per il piano di difesa spetta al Ministro dello Sviluppo Economico (già Ministro per le Attività produttive) ai sensi dell’articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03, mentre tutte le altre tematiche rientrano nella responsabilità dell’Autorità;
- Terna ha adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente per il tramite di un aggiornamento del Codice di Rete e dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico; l’Autorità ha positivamente verificato, per quanto di competenza, la documentazione predisposta da Terna con la deliberazione 546/2019/R/eel;
- nell’aggiornare il piano di riaccensione per il sistema elettrico, Terna ha esteso il novero degli impianti di generazione coinvolti nel servizio di ripristino e ne ha richiesto l’adeguamento alle prescrizioni previste dal Regolamento *Emergency & Restoration*;
- tenuto conto dell’onerosità delle misure di cui al punto precedente e del fatto che esse non hanno alcuna remunerazione a livello di mercato (per chi è coinvolto nel piano di riaccensione, il servizio di ripristino è obbligatorio e a titolo gratuito), l’Autorità ha ritenuto opportuno definire uno specifico meccanismo premiale finalizzato a ristorare gli impianti di generazione coinvolti nel piano di riaccensione per gli investimenti sostenuti per l’adeguamento al Regolamento *Emergency & Restoration*;

i primi orientamenti in merito sono stati presentati nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel ed il meccanismo è stato definitivamente approvato con la deliberazione 324/2020/R/eel, come successivamente integrata dalla deliberazione 446/2020/R/eel;

- in particolare, il meccanismo premiale per gli investimenti sostenuti dagli impianti inclusi nel piano di riaccensione prevede:
 - a) l'erogazione di un premio pari al prodotto fra un valore base e un coefficiente percentuale ridotto nel tempo al fine di incentivare una celere implementazione delle misure richieste da Terna; le tempistiche di riduzione sono commisurate ai tempi di implementazione delle misure previsti dal Regolamento *Emergency & Restoration* (12 mesi dalla notifica da parte di Terna, salvo scadenze meno stringenti previste da Terna stessa) e al termine ultimo del 18 dicembre 2022 entro il quale tutti gli interventi devono essere necessariamente completati ai sensi del Regolamento stesso;
 - b) la taratura del valore base del premio in funzione dei costi medi associati all'attuazione di ciascuna delle misure richieste, con distinzione fra interventi di tipo *software* e interventi di tipo *hardware*;
 - c) l'esclusione dal meccanismo premiale di tutti gli impianti di generazione per i quali le misure erano già state richieste da Terna antecedentemente la pubblicazione del Regolamento *Emergency & Restoration* o per i quali le misure sono state attuate senza una esplicita richiesta da parte di Terna stessa;
- in esito al documento per la consultazione 211/2020/R/eel è stata segnalata l'opportunità di estendere il meccanismo premiale anche agli adeguamenti sostenuti nell'ambito del piano di difesa, con particolare attenzione all'installazione dei dispositivi *Power System Stabilizer* (di seguito: dispositivi PSS); con la deliberazione 324/2020/R/eel l'Autorità ha ritenuto tuttavia opportuno rinviare tale estensione ad un successivo provvedimento al fine di poter acquisire maggiori elementi in merito.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la nuova versione del piano di difesa del sistema elettrico aggiornata in esito all'entrata in vigore del Regolamento *Emergency & Restoration* è contenuta nell'Allegato A9 al Codice di Rete; essa prevede l'installazione dei dispositivi PSS per i gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW su richiesta esplicita di Terna; devono essere adottati gli schemi PSS2B e PSS2C, è altresì ammesso lo schema PSS4B in aggiunta a uno dei precedenti;
- la nuova versione dell'Allegato A9 è stata pubblicata da Terna il 5 marzo 2020; fino a quel momento l'installazione dei dispositivi PSS risultava regolata nell'ambito del Capitolo 1 del Codice di Rete e segnatamente:
 - a) nella sezione 1.B per tutti gli impianti classificati come esistenti ai sensi del Regolamento *RfG* con installazione obbligatoria per tutti i gruppi di taglia superiore a 100 MW e su richiesta di Terna per i gruppi di taglia inferiore;

- b) nella sezione 1.C per tutti gli impianti classificati come nuovi ai sensi del Regolamento *RfG* con installazione obbligatoria per tutti i gruppi di taglia pari o superiore a 50 MW e su richiesta di Terna per i gruppi di taglia inferiore;
- in previsione delle modifiche relative all'implementazione dei dispositivi PSS, con la comunicazione 29 novembre 2018 indirizzata ai produttori responsabili della gestione di gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW, Terna ha provveduto a:
 - a) annunciare la consultazione pubblica in merito alla nuova versione dell'Allegato A9, lanciata il 21 novembre 2018, riassumendone i principali contenuti in materia di impianti sottoposti all'obbligo di installazione dei dispositivi PSS e relativi schemi di connessione;
 - b) richiedere un piano per l'installazione dei dispositivi PSS qualora non presenti;
 - c) chiarire che entro 12 mesi dalla ricezione della lettera avrebbero dovuto essere attuate tutte le azioni finalizzate alla messa in esercizio dei dispositivi PSS;
 - d) richiedere informazioni tecniche al fine di poter determinare la taratura dei dispositivi PSS e pianificare le relative campagne di prova;
- con il documento per la consultazione 475/2020/R/eel, l'Autorità ha reso noti i propri orientamenti in merito al meccanismo premiale per gli investimenti relativi al piano di difesa, proponendo:
 - a) di applicare il meccanismo alla sola installazione dei dispositivi PSS, adottando uno schema concettualmente analogo a quello introdotto con la deliberazione 324/2020/R/eel per gli impianti di generazione inclusi nel piano di riaccensione;
 - b) di considerare come notifica della richiesta di installazione dei dispositivi PSS la pubblicazione della nuova versione dell'Allegato A9 al Codice di Rete (5 marzo 2020); si è anche ritenuto opportuno far decorrere i 12 mesi previsti dal Regolamento *Emergency & Restoration* per il completamento degli interventi dall'1 agosto 2020 (anziché dal 5 marzo 2020), data l'impossibilità per i produttori di pianificare la fermata del proprio impianto per l'installazione dei dispositivi PSS in un periodo critico per il sistema elettrico quale quello caratterizzato dalla contrazione dei consumi conseguente al *lockdown* a seguito della pandemia da COVID 19 abbinato al picco di produzione rinnovabile; di conseguenza il termine ultimo per l'installazione dei dispositivi è stato ipotizzato al 31 luglio 2021;
 - c) di prevedere l'erogazione del 100% del premio base per interventi completati entro il 30 aprile 2021, con riduzione mensile fino al totale azzeramento per interventi completati dopo il termine ultimo del 31 luglio 2021;
 - d) di fissare, in via ipotetica, il premio base a 15.000 euro per gruppo di generazione, fatte salve le revisioni eventualmente derivanti da approfondimenti richiesti dall'Autorità alla società RSE S.p.A. – Ricerca sul Sistema Energetico (di seguito: RSE), come già avvenuto ai fini della definizione del premio base per gli interventi di cui al piano di riaccensione;
 - e) di erogare il premio a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06 (cd. *uplift*), trattandosi di interventi funzionali al dispacciamento;

- f) di escludere dall'erogazione del premio gli impianti che erano già tenuti all'installazione dei dispositivi PSS ai sensi del quadro regolatorio antecedente l'aggiornamento del piano di difesa a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento *Emergency & Restoration*, nonché gli impianti che avevano provveduto ad installare detti dispositivi pur in assenza di una specifica previsione nel Codice di Rete e/o di una specifica richiesta da parte di Terna stessa;
- nelle risposte inviate in esito al documento per la consultazione 211/2020/R/eel gli operatori hanno condiviso l'estensione del meccanismo premiale all'installazione dei dispositivi PSS, segnalando tuttavia alcune criticità; segnatamente:
 - a) è opportuno chiarire quali siano gli “impianti sottoposti all'obbligo di installazione a seguito di una esplicita richiesta da parte di Terna” in quanto gli operatori ritengono che tale esplicita richiesta non possa essere identificata né con la comunicazione 29 novembre 2018 né con la pubblicazione della nuova versione dell'Allegato A9 al Codice di rete (si ricorda, infatti, che lo stesso Allegato prevede l'installazione dei dispositivi PSS per i gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW su richiesta esplicita di Terna);
 - b) il premio base di 15.000 euro per gruppo di generazione non riflette i costi effettivi di adeguamento che dovranno essere sostenuti dagli impianti di generazione; gli operatori al riguardo hanno individuato tre distinte tipologie di interventi:
 - acquisizione di licenze dedicate e aggiornamenti di tipo *software* con una spesa prevista fra 15.000 e 100.000 euro per gruppo di generazione;
 - installazione di dispositivi ausiliari con funzionalità PSS con una spesa prevista di poco superiore ai 30.000 euro per gruppo di generazione;
 - interventi di tipo *hardware* con una spesa prevista fra 150.000 e 400.000 euro per gruppo di generazione;
 - c) il termine ultimo del 31 luglio 2021 risulta di difficile praticabilità, in quanto da un lato permangono incertezze sull'effettivo perimetro degli impianti per i quali è richiesta l'installazione dei dispositivi PSS e dall'altro in diversi casi gli interventi di adeguamento richiedono la fermata prolungata degli impianti con contestuale revisione del piano di indisponibilità per il 2021 già concordato con Terna; al riguardo diversi operatori suggeriscono di prevedere l'installazione dei dispositivi entro dicembre 2022, in coerenza con quanto previsto per gli adeguamenti richiesti nell'ambito del piano di riaccensione, mentre per altri operatori il termine dei 12 mesi previsti dal Regolamento *Emergency & Restoration* dovrebbe decorrere dalla data di adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorità;
 - d) alcuni operatori hanno altresì segnalato la complessità degli interventi sugli impianti più vetusti, per i quali si rendono necessari lavori concettualmente analoghi ad una revisione *major* dell'intero impianto; in questo caso sarebbe opportuna una deroga rispetto ai 12 mesi normalmente previsti per l'adeguamento ai sensi del Regolamento *Emergency & Restoration*;
- Terna:

- a) ha condiviso le proposte dell’Autorità auspicandone l’implementazione secondo le modalità procedurali (tempistiche di richiesta del premio, neutralizzazione dell’eventuale ritardo per posticipo della fermata dell’impianto per esigenze di Terna, documentazione da presentare) già previste dalla deliberazione 324/2020/R/eel in relazione al meccanismo premiale per l’adeguamento degli impianti coinvolti nel piano di riaccensione;
- b) ha raccomandato di erogare il premio subordinatamente all’effettiva messa in esercizio del dispositivo PSS e non solo alla sua installazione: a tal proposito la relazione del tecnico specializzato prevista in allegato alla richiesta di erogazione del premio dovrebbe certificare anche l’avvenuta operatività del dispositivo, oltre alla corrispondenza del medesimo con i requisiti previsti dal Codice di Rete;
- c) ha richiesto di chiarire il perimetro degli impianti ammessi al meccanismo premiale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- RSE negli approfondimenti richiesti dall’Autorità ha fornito le seguenti stime di costo:
 - a) 20.000 euro per gruppo di generazione per adeguamenti di tipo *software* finalizzati ad abilitare la funzionalità PSS sui regolatori di tensione digitali esistenti;
 - b) 30.000 euro per gruppo di generazione per installazione di un dispositivo ausiliario da accoppiare al regolatore di tensione esistente;
 - c) 125.000 – 150.000 euro per gruppo di generazione per sostituzione del regolatore di tensione senza intervento sull’eccitatrice;
 - d) 150.000 – 200.000 euro per gruppo di generazione per sostituzione complessiva del regolatore di tensione e dell’eccitatrice per impianti di piccola taglia;
 - e) 250.000 – 300.000 per gruppo di generazione per sostituzione complessiva del regolatore di tensione e dell’eccitatrice per impianti di grossa taglia (superiore a 300 MVA);
- il Regolamento *RfG* considera come esistenti tutti gli impianti di generazione in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo (17 maggio 2016), nonché tutti gli impianti per i quali il titolare abbia concluso un contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni dall’entrata in vigore stessa (17 maggio 2018);
- l’Autorità con le deliberazioni 384/2018/R/eel e 592/2018/R/eel ha ritenuto opportuno considerare automaticamente come esistenti senza alcuna ulteriore verifica tutti gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018), in quanto per essi si poteva affermare con ragionevole certezza che la conclusione del contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali fosse avvenuta entro il 17 maggio 2018;
- la sezione 1.C del Capitolo 1 al Codice di Rete relativa alle regole tecniche di connessione per gli impianti considerati nuovi ai sensi del Regolamento *RfG* è stata

positivamente verificata dall’Autorità con la deliberazione 539/2019/R/eel; tale sezione incorpora nel Codice di Rete la proposta tecnica di implementazione del Regolamento *RfG* già adottata dall’Autorità con la deliberazione 592/2018/R/eel, senza apportarne alcuna modifica in materia di contenuto;

- ai sensi della propria legge istitutiva l’Autorità “*stabilisce e aggiorna (...) le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale*”.

RITENUTO CHE:

- come già evidenziato nel documento per la consultazione 475/2020/R/eel, opportuni meccanismi che contribuiscano alla compensazione degli oneri sostenuti per l’erogazione dei servizi di pubblica utilità possano essere disegnati in modo premiale, al fine di incentivare un celere adeguamento degli impianti coinvolti a vantaggio della collettività;
- il servizio di difesa, per il quale rilevano i dispositivi PSS installati presso gli impianti di generazione, rientri fra i servizi di pubblica utilità finalizzati a garantire continuità e affidabilità all’esercizio del sistema elettrico nell’interesse generale;
- nonostante l’approvazione del piano di difesa spetti al Ministro dello Sviluppo Economico, la definizione di eventuali forme premiali per l’adeguamento degli impianti di generazione coinvolti sia comunque di competenza dell’Autorità in quanto trattasi di costi sostenuti nell’interesse generale, dato dalla continuità dell’esercizio del sistema elettrico;
- la nuova versione dell’Allegato A9 al Codice di Rete, adottata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento *Emergency & Restoration*, abbia significativamente innovato il quadro regolatorio relativo al piano di difesa, da un lato estendendo l’installazione di tali dispositivi anche ad impianti che inizialmente ne erano privi e dall’altro introducendo specifici requisiti in merito allo schema di connessione;
- sia pertanto opportuno introdurre specifici premi che contribuiscano alla compensazione degli oneri sostenuti per l’adeguamento degli impianti di generazione alle nuove prescrizioni in materia di dispositivi PSS e che, al tempo stesso, promuovano l’adeguamento tempestivo degli impianti nell’interesse della collettività; a tal proposito sia opportuno prevedere che tali premi siano azzerati per interventi completati dopo i termini previsti dal Regolamento *Emergency & Restoration*, ossia dopo 12 mesi dalla data assunta come notifica della richiesta di adeguamento;
- la comunicazione 29 novembre 2018 non possa essere considerata come notifica formale della richiesta di installazione dei dispositivi PSS, in quanto da un lato è intervenuta prima dell’effettiva approvazione della nuova versione dell’Allegato A9 (che ha esplicitamente previsto una comunicazione di Terna in tal senso per tutti gli impianti di taglia pari o superiore a 50 MW) e dall’altro non contiene l’elenco degli impianti specifici sottoposti all’obbligo di installazione, ma si riferisce genericamente a tutti gli impianti di taglia superiore a 50 MW nella titolarità degli

operatori in indirizzo; essa possa essere tuttavia considerata come richiesta di adeguamento valida per l'ammissione al premio per tutti quegli impianti che, a seguito del ricevimento della stessa, hanno ottemperato all'installazione dei dispositivi PSS senza esserne stati tenuti fino a quel momento o che hanno provveduto ad aggiornare lo schema di connessione dei dispositivi esistenti;

- come evidenziato dagli operatori in esito al documento per la consultazione 475/2020/R/eel, le disposizioni del Codice di Rete, e segnatamente il combinato disposto fra le sezioni 1.B e 1.C del Capitolo 1 e l'Allegato A9, non siano a loro volta considerabili come notifiche in quanto non consentono di individuare compiutamente l'insieme degli impianti di generazione per i quali è previsto l'adeguamento;
- indipendentemente dalla comunicazione formale di notifica, ai fini dell'ammissione alla compensazione si debbano considerare le seguenti date rilevanti:
 - a) 28 novembre 2017, data di pubblicazione del Regolamento *Emergency & Restoration*; da tale data tutte le richieste di installazione ex-novo dei dispositivi PSS o di adeguamento di quelli esistenti debbano intendersi come inviate in esito alle disposizioni del Regolamento stesso;
 - b) 21 novembre 2018, data di avvio della consultazione sulla nuova versione dell'Allegato A9 con la quale Terna ha reso noti per la prima volta i propri orientamenti in merito ai nuovi requisiti tecnici relativi ai dispositivi PSS;
 - c) 29 novembre 2018, data di invio della comunicazione con la quale Terna ha annunciato ai produttori responsabili della gestione di gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW l'avvenuto avvio della consultazione sulla nuova versione dell'Allegato A9 e ha riassunto le modifiche ai requisiti tecnici per l'installazione dei dispositivi PSS;
 - d) 5 marzo 2020, data di pubblicazione della nuova versione dell'Allegato A9 dalla quale i nuovi requisiti tecnici per i dispositivi PSS sono diventati vincolanti;
- per i gruppi di generazione di taglia superiore a 100 MW appartenenti ad impianti considerati esistenti ai sensi del Regolamento *RfG*, l'installazione dei dispositivi PSS costituisca un obbligo di servizio pubblico antecedente l'adozione del Regolamento *Emergency & Restoration*; di conseguenza per tali gruppi il premio può essere riconosciuto limitatamente all'adeguamento di un dispositivo PSS esistente e purché tale adeguamento rientri nell'alveo del quadro regolatorio adottato in esito al Regolamento stesso;
- per i gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW appartenenti ad impianti considerati nuovi ai sensi del Regolamento *RfG*, l'installazione dei dispositivi PSS costituisca un obbligo necessario per la connessione, in quanto esplicitamente prevista dalle regole tecniche di connessione sviluppate per questi impianti ed approvate dall'Autorità con la deliberazione 592/2018/R/eel; di conseguenza anche per questi gruppi il premio può essere riconosciuto limitatamente all'adeguamento di un dispositivo PSS esistente, purché riconducibile ai nuovi requisiti tecnici adottati in esito al Regolamento *Emergency & Restoration*;
- per tutti gli altri gruppi di generazione, l'installazione dei dispositivi PSS possa dare diritto al premio solamente se richiesta esplicitamente da Terna a seguito dell'adozione del Regolamento *Emergency & Restoration*; a tal proposito la

comunicazione 29 novembre 2018 (indirizzata ai produttori responsabili della gestione di gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW) possa essere assimilata ad una richiesta di installazione; siano pertanto esclusi dal meccanismo premiale:

- a) i gruppi di generazione che hanno provveduto all'installazione di tali dispositivi in assenza di tale richiesta esplicita, in quanto in questo caso trattasi di scelta volontaria del produttore e non di un obbligo connesso all'erogazione di un servizio di pubblica utilità;
- b) i gruppi di generazione per i quali la richiesta di installazione è stata inviata da Terna antecedentemente al 28 novembre 2017, in quanto tale richiesta è da considerarsi intervenuta nell'ambito del quadro regolatorio previgente l'adozione del regolamento stesso.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- confermare l'adozione di un meccanismo premiale per l'installazione dei dispositivi PSS come forma di compensazione degli oneri sostenuti per l'adeguamento degli impianti di generazione coinvolti nel piano di difesa del sistema elettrico, come aggiornato conseguentemente all'entrata in vigore del Regolamento *Emergency & Restoration*;
- al fine di definire in modo compiuto l'insieme degli impianti soggetti all'installazione dei dispositivi PSS, prevedere la predisposizione da parte di Terna di una specifica comunicazione che riporti per ciascun produttore l'elenco puntuale dei gruppi per i quali è prevista la presenza di tali dispositivi PSS; tale comunicazione debba essere inviata entro il 31 marzo 2021 e debba altresì indicare le condizioni per l'accesso al premio, nonché le motivazioni, se già note, dell'eventuale mancata ammissione;
- prevedere che i produttori possano formulare osservazioni alla comunicazione di cui al punto precedente entro il 30 aprile 2021; Terna valuti le osservazioni ricevute e formalizzi le proprie valutazioni in merito con l'invio di una nuova comunicazione entro il 30 giugno 2021; tale seconda comunicazione debba essere inviata anche in assenza di aggiornamenti rispetto a quella precedentemente inviata;
- assumere che, ai fini dell'applicazione del Regolamento *Emergency & Restoration*, la data di notifica da cui decorrono 12 mesi per il completamento degli interventi richiesti sia il 30 giugno 2021;
- fissare, pertanto, il termine ultimo per l'installazione dei dispositivi PSS per gli impianti inclusi nelle comunicazioni di Terna al 30 giugno 2022;
- prevedere la possibilità di concedere deroghe al termine ultimo di cui al punto precedente per interventi di adeguamento particolarmente complessi, a fronte di richieste motivate formulate dai soggetti interessati;
- rivedere le tempistiche di erogazione del premio rispetto a quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 475/2020/R/eel al fine di riflettere il nuovo termine ultimo per l'adeguamento di cui al punto precedente;

- differenziare il premio base in funzione della natura dell'intervento, secondo uno schema concettualmente analogo a quanto previsto per il meccanismo premiale per gli impianti coinvolti nel piano di riaccensione di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel; a tal proposito si faccia riferimento:
 - a) per gli aggiornamenti *software*, ad un costo standard di 20.000 euro per gruppo di generazione allineato alle stime compiute da RSE e coerente con le indicazioni fornite in merito da un operatore in esito alla consultazione; non sono state considerate le altre stime fornite dagli operatori in quanto ritenute non riconducibili ad una mera abilitazione della funzionalità PSS, bensì da inquadrare in interventi di natura diversa;
 - b) per l'installazione dei dispositivi ausiliari, ad un costo standard di 30.000 euro per gruppo di generazione, allineato con le stime compiute da RSE e coerente con le indicazioni fornite in merito durante la consultazione; a tal proposito non si è ritenuto opportuno procedere con il riconoscimento dei costi opportunità legati alla fermata dell'impianto in quanto le nuove tempistiche consentono di pianificare l'intervento durante la normale fermata per manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - c) per la sostituzione del regolatore di tensione senza intervento sull'eccitatrice, ad un costo standard di 125.000 euro, allineato con l'estremo inferiore delle stime compiute da RSE;
 - d) per la sostituzione complessiva del regolatore di tensione e dell'eccitatrice, ad un costo standard di 175.000 euro, pari al valore medio della forchetta individuata da RSE per gli impianti di piccola taglia e in linea con quanto segnalato al riguardo da un operatore in consultazione (al netto dei costi opportunità legati al fermo impianto che non si ritiene di riconoscere in quanto, come già previsto per gli impianti coinvolti nel piano di riaccensione, controbilanciati dai vantaggi in termini di affidabilità legati ai nuovi componenti di impianto); non è stata considerata la forchetta degli impianti di grossa taglia in quanto per essi l'installazione dei dispositivi PSS era già prevista antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento *Emergency & Restoration* e, pertanto, non soggetta all'applicazione del meccanismo premiale; analogamente non è stato considerato l'estremo superiore della stima per gli adeguamenti *hardware* emersa in consultazione in quanto ritenuta anch'essa riferibile agli impianti di grossa taglia;
- applicare le stesse modalità procedurali previste dal meccanismo premiale per gli impianti di generazione coinvolti nel piano di riaccensione, prevedendo altresì che il produttore debba allegare, alla documentazione di richiesta del premio, anche la dichiarazione di effettiva messa in esercizio dei dispositivi PSS e non solo di rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dal Codice di Rete;
- prevedere che il premio sia erogato in più rate semestrali, fino a un massimo di 6, nel caso in cui esso risulti superiore a 100.000 euro per impianto di generazione, al fine di diluire nel tempo l'impatto complessivo sul sistema elettrico (tali rate sono definite da Terna e, nel caso di importi compresi tra 100.000 e 600.000 euro, sono poste pari a 100.000 euro ciascuna fino alla rata con cui viene completata l'erogazione);

- confermare che il premio sia erogato anche agli impianti che hanno completato gli adeguamenti richiesti da Terna prima dell'adozione del presente provvedimento, purché non rientrino fra gli impianti esclusi dal premio stesso; a tal proposito per tali impianti la documentazione di avvenuto adeguamento dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2021;
- confermare che i premi erogati siano coperti tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06

DELIBERA

Articolo 1

Impianti soggetti all'installazione dei dispositivi PSS

- 1.1 Entro il 31 marzo 2021 Terna predispone e invia ai produttori interessati, e in copia all'Autorità, una comunicazione recante l'elenco dei gruppi di generazione da loro gestiti, per i quali è richiesta la presenza dei dispositivi dei PSS rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete unitamente alle seguenti informazioni:
 1. taglia del gruppo di generazione e status, esistente o nuovo, dell'impianto cui esso appartiene ai sensi del Regolamento *RfG*;
 2. presenza o meno di un dispositivo PSS alla data di invio della comunicazione e sua rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete;
 3. presenza o meno di un dispositivo PSS alla data del 29 novembre 2018 e sua rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete;
 4. eventuale data in cui Terna ha inviato una richiesta esplicita di installazione del dispositivo PSS;
 5. condizioni per l'accesso al meccanismo premiale di cui all'articolo 3, nonché le motivazioni, se già note, dell'eventuale mancata ammissione.
- 1.2 Entro il 30 aprile 2021 i produttori interessati possono formulare osservazioni alla comunicazione di cui al comma precedente. Terna analizza le osservazioni in contraddittorio con i produttori stessi.
- 1.3 Entro il 30 giugno 2021 Terna predispone e invia ai produttori interessati, e in copia all'Autorità, l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1.1. L'aggiornamento deve essere inviato anche qualora non vi siano state modifiche rispetto alla versione originariamente inviata.

Articolo 2

Termine ultimo per l'adeguamento degli impianti di generazione

- 2.1 I produttori responsabili della gestione degli impianti di generazione di cui alla comunicazione inviata ai sensi dell'Articolo 1 sono tenuti all'installazione dei

- dispositivi PSS rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete entro il 30 giugno 2022.
- 2.2 I produttori responsabili della gestione degli impianti di generazione considerati come esistenti ai sensi del Regolamento *RfG* possono richiedere uno slittamento del termine di cui al comma 2.1 qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- risulta installato un dispositivo PSS, ancorché non rispondente ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete, su ciascuno dei gruppi di generazione di taglia superiore a 100 MW e, qualora richiesto esplicitamente da Terna antecedentemente al 28 novembre 2017, sui gruppi di generazione di taglia pari o inferiore a 100 MW;
 - l'adeguamento dell'impianto ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete richiede una fermata superiore a sei settimane.
- 2.3 Le richieste di slittamento di cui al punto 2.2 sono inviate a Terna e all'Autorità entro il 31 luglio 2021, unitamente alla documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di intervento e la durata prevista per i lavori e alla proposta per il nuovo termine di fine lavori. Le richieste devono essere motivate e devono fornire adeguata evidenza dell'impossibilità di effettuare gli interventi entro i termini previsti.
- 2.4 Entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste, Terna fornisce all'Autorità il proprio parere in merito alle richieste di slittamento. L'Autorità si esprime in merito entro il 30 settembre 2021, fissando, limitatamente agli impianti oggetto di deroga, il nuovo termine per il completamento degli interventi.

Articolo 3

Meccanismo premiale per l'adeguamento degli impianti di generazione

- 3.1 È istituito un meccanismo premiale per l'adeguamento degli impianti di generazione con riferimento:
- all'installazione ex novo di dispositivi PSS rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete, su gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW e pari o inferiore a 100 MW facenti parte di impianti considerati esistenti ai sensi del Regolamento *RfG* e completati a seguito di una corrispondente richiesta inviata da Terna successivamente al 28 novembre 2017;
 - all'installazione ex novo di dispositivi PSS rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete, su gruppi di generazione di taglia inferiore a 50 MW e completati in esito ad una corrispondente richiesta di Terna inviata successivamente al 28 novembre 2017;
 - all'adeguamento, di dispositivi PSS già esistenti, ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete (ivi inclusa, laddove necessario, la loro sostituzione integrale), completato successivamente al 5 marzo 2020 o a seguito

di una corrispondente richiesta inviata da Terna successivamente al 28 novembre 2017

- 3.2 Sono esclusi dal meccanismo premiale gli interventi eseguiti contestualmente alla connessione del gruppo di generazione alla rete in quanto necessari ai fini della connessione, nonché gli adeguamenti richiesti da Terna per effetto di un eventuale mancato rispetto di disposizioni già vigenti alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
- 3.3 Per ciascuno degli interventi di cui al comma 3.1, il produttore ha diritto a ricevere da Terna un premio pari al prodotto fra il valore base di cui all'Articolo 4 e il coefficiente di modulazione di cui all'Articolo 5.
- 3.4 Ai fini dell'ammissione al meccanismo premiale di cui al presente Articolo la comunicazione 29 novembre 2018 è considerata come richiesta valida ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 3.2.

Articolo 4

Valore base del premio per gli interventi di adeguamento

- 4.1 Con riferimento agli interventi di cui al comma 3.1, il valore base del premio è pari, in alternativa, a:
 - a) 20.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di interventi di sola natura software;
 - b) 30.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di interventi anche di natura hardware che prevedano l'aggiunta di un dispositivo ausiliario con funzione PSS;
 - c) 125.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di rifacimento del regolatore di tensione senza intervento sul sistema di eccitazione;
 - d) 175.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di rifacimento del regolatore di tensione con intervento sul sistema di eccitazione

Articolo 5

Coefficiente di modulazione del premio da erogare per gli interventi di adeguamento

- 5.1 Per gli impianti di generazione oggetto degli interventi di cui al comma 3.1 e che non hanno richiesto uno slittamento ai sensi del comma 2.2, il coefficiente di modulazione è pari a:
 - a) 100% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 dicembre 2021, ivi inclusi quelli già completati alla data di approvazione del presente provvedimento;
 - b) 67% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 28 febbraio aprile 2022;
 - c) 33% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 aprile 2022;

- d) 10% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 giugno 2022, ovvero entro un'eventuale data successiva appositamente definita nei casi di cui al comma 2.2.
- 5.2 Ai fini del completamento degli adeguamenti si considera la data di fine lavori come indicato all'Articolo 6.

Articolo 6

Modalità di erogazione del premio

- 6.1 Il produttore invia a Terna una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione di un tecnico specializzato, attestante la data effettiva di fine lavori (comprensiva dell'avvenuta messa in esercizio del dispositivo PSS), la tipologia di intervento effettuato e la rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di rete.
- 6.2 Ai fini dell'erogazione del premio, la data di fine lavori viene assunta come la data più recente tra la data effettiva di fine lavori risultante dalla dichiarazione di cui al comma 6.1 e il trentesimo giorno solare antecedente la data di invio della dichiarazione.
- 6.3 Per importi fino a 100.000 euro per impianto di generazione Terna eroga il premio in rata unica entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.1.
- 6.4 Per importi compresi fra 100.000 euro e 600.000 euro per impianto di generazione, Terna eroga il premio in rate semestrali da 100.000 euro (con ultima rata a conguaglio). La prima rata è erogata entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.1.
- 6.5 Per importi superiori a 600.000 euro per impianto di generazione, il premio è erogato in sei rate semestrali di pari importo. La prima rata è erogata entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.1.
- 6.7 Il tecnico specializzato di cui al comma 6.1 non può essere un dipendente della società titolare o che gestisce l'impianto di generazione.

Articolo 7

Verifiche e penali

- 7.1 Terna dispone verifiche (anche solo di natura documentale) e sopralluoghi finalizzati ad accertare il corretto funzionamento dei dispositivi PSS ai fini dell'erogazione del servizio di difesa. Tali verifiche e sopralluoghi si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Rete, laddove applicabili.
- 7.2 Qualora in esito alle verifiche e sopralluoghi di cui al comma 7.1, dovesse emergere una non conformità dell'impianto rispetto agli interventi di cui al comma 3.1, il produttore è tenuto al pagamento di una penale pari al doppio del premio

indebitamente conseguito. La penale viene conguagliata con eventuali rate del premio non ancora erogate.

Articolo 8

Ulteriori disposizioni in merito alla pianificazione delle fermate

- 8.1 I produttori responsabili della gestione degli impianti di generazione oggetto degli interventi di cui al comma 3.1 e che non hanno richiesto uno slittamento ai sensi del comma 2.2 devono inviare a Terna entro il 31 luglio 2021 una proposta in merito al periodo in cui programmare la fermata dell'impianto per lo svolgimento dei lavori relativi alle tipologie di intervento di cui al comma 3.1.
- 8.2 Qualora in esito al coordinamento delle indisponibilità ai sensi del Regolamento UE 2017/1485, la fermata dell'impianto di generazione sia posticipata rispetto a quanto proposto dal produttore ai sensi del comma 8.1, ai fini della determinazione del coefficiente di modulazione del premio da erogare per gli interventi di adeguamento di cui all'articolo 5:
- a) Terna quantifica il numero di giorni N di cui è stata posticipata la fermata dell'impianto rispetto a quanto originariamente richiesto;
 - b) Terna considera come data di fine lavori quella di cui al comma 6.2 anticipata di N giorni.

Articolo 9

Copertura del meccanismo premiale e modifiche alla deliberazione 111/06

- 9.1 I proventi e gli oneri di Terna legati all'applicazione del meccanismo premiale di cui al presente provvedimento sono posti a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.
- 9.2 All'allegato A della deliberazione 111/06, all'articolo 44, comma 44.2, dopo la lettera h), è inserita la seguente lettera:
- “i) il saldo tra proventi ed oneri maturato nei tre mesi precedenti con riferimento all'applicazione del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 44/2021/R/eel”.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 Terna aggiorna l'Autorità, almeno con cadenza semestrale, in merito all'applicazione del presente provvedimento, fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione coinvolti.
- 10.2 A seguito della scadenza del 30 giugno 2022, Terna segnala all'Autorità i produttori non adempienti.

10.3 La presente deliberazione viene trasmessa a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico.

10.4 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini